DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1979

che autorizza il Regno di Danimarca a consentire temporaneamente la commercializzazione di sementi di cereali in imballaggi recanti contrassegni tradizionali

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(79/237/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

vista la richiesta del Regno di Danimarca,

considerando che, in linea di massima, le sementi di cereali possono essere commercializzate soltanto se recano contrassegni conformi alle disposizioni della predetta direttiva ;

considerando che, a norma di tali disposizioni, può essere autorizzata a livello comunitario l'apposizione delle indicazioni prescritte sull'imballaggio secondo il modello dell'etichetta generalmente prevista ;

considerando tuttavia che, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, della predetta direttiva, in deroga alle disposizioni di cui sopra gli Stati membri possono essere autorizzati a mantenere temporaneamente le disposizioni che consentono la commercializzazione di sementi di cereali i cui imballaggi rechino le indicazioni prescritte in modo diverso da quello risultante dal modello dell'etichetta ;

considerando che il Regno di Danimarca ha chiesto tale autorizzazione ;

considerando che è opportuno accogliere la richiesta del Regno di Danimarca, subordinatamente a talune condizioni che garantiscano la responsabilità del servizio di certificazione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il Regno di Danimarca è autorizzato, alle condizioni di cui al paragrafo 2, a mantenere sino al 30 giugno 1980 le disposizioni che consentono la commercializzazione di sementi di cereali delle categorie « sementi di base » e « sementi certificate » di qualsiasi natura, i cui imballaggi rechino le indicazioni prescritte in modo diverso da quello risultante dal modello dell'etichetta.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata all'osservanza delle condizioni seguenti :

a) le indicazioni prescritte sono impresse o stampigliate sull'imballaggio in modo indelebile ;
b) il colore dei caratteri di stampa o del timbro nonché quello dell'imballaggio è tale da evitare confusioni con le sementi di un'altra categoria, tenuto conto del disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 66/402/CEE ;
c) tra le indicazioni prescritte, almeno quello di cui all'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3, 3 bis e 6 della direttiva 66/402/CEE non sono apposte prima del prelievo dei campioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della predetta direttiva ; l'apposizione di tali indicazioni è effettuata ufficialmente o sotto controllo ufficiale ;
d) il servizio di certificazione tiene una contabilità dalla quale risultino i quantitativi di sementi così contrassegnate, incluso il numero e il contenuto degli imballaggi che compongono ogni partita ;
e) la contabilità del produttore è sottoposta al controllo del servizio di certificazione.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca comunica annualmente alla Commissione i quantitativi di sementi di cereali commercializzati a norma della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13.